

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Si riporta di seguito un riassunto delle principali indicazioni relative all'istituto del Concordato Preventivo Biennale.

Oggetto

Con l'istituto del Concordato Preventivo Biennale (CPB), è possibile determinare per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP, utilizzando i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, e non in base agli effettivi guadagni.

Soggetti interessati

Possono accedere al Concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che **hanno avviato l'attività prima dell'esercizio 2023**. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024).

Non possono accedere al concordato per il 2024 i contribuenti in regime forfetario che, nel 2023, hanno superato il limite di 85.000,00 euro di ricavi o compensi.

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti per i quali opera una causa di esclusione dagli ISA; il Decreto richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione (in tale ipotesi, non potrebbe essere compilato il modello per l'adesione).

È inoltre necessario il rispetto dei seguenti criteri:

1. con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta, **assenza di debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati** con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione; oppure il contribuente deve aver **estinto i predetti debiti entro il termine per l'adesione al concordato**, a condizione che **l'ammontare complessivo** del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia **inferiore ad € 5.000**;
2. regolare presentazione della dichiarazione dei redditi;
3. assenza di condanne per reati fiscali, societari o di riciclaggio/autoriciclaggio.

Determinazione del reddito

A titolo informativo, le proposte di reddito predisposte dall'Amministrazione finanziaria, vengono formulate utilizzando i dati:

- del modello ISA 2024, per i soggetti ISA, e del modello REDDITI PF 2024 per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che le proposte formulate non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.

Termine di Adesione

L'adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31/10/2024.

Accettazione della proposta

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP (ove presente) relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche relative ai componenti eccezionali (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

Reddito concordato minimo

In ogni caso, il reddito concordato, non può essere inferiore ad € 2.000.

Base imponibile

I contribuenti che hanno aderito alla proposta dell'Agenzia delle Entrate possono applicare, in luogo delle imposte ordinarie, una imposta sostitutiva calcolata sulla base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023).

Imposta sostitutiva

Soggetti ISA

Per i soggetti che applicano gli ISA, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione all'anno 2023. In particolare:

- 10% per i contribuenti con un punteggio ISA pari o superiore a 8;
- 12%, per quelli con un punteggio ISA tra 6 e 7;
- 15% per coloro con un punteggio ISA inferiore a 6.

Soggetti in regime forfetario

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di nuova attività.

Effetti e vantaggi del Concordato

Fermo restando l'obbligo di dichiarare gli importi concordati, nei periodi oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Il principale vantaggio consiste, in particolare, nell'**irrilevanza fiscale dei maggiori** (o minori) **redditi** (o valori della produzione netta) effettivi, ai fini del calcolo delle imposte.

Inoltre, i periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo **non potranno essere oggetto di accertamenti** analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri, di cui all'art. 39 del DPR 600/73.

Regime di ravvedimento annualità 2018-2022

È in fase di approvazione un articolo, introdotto durante l'esame della Legge al Senato, che consente ai **soggetti che hanno applicato gli ISA** (sono esclusi coloro che applicano il regime forfetario) e che aderiscono al concordato preventivo, di adottare il "**regime di ravvedimento**", **versando un'imposta sostitutiva** di imposte sui redditi, addizionali e IRAP, per i periodi d'imposta (uno o più) **dal 2018 al 2022**.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è pari alla differenza tra:

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, in ciascuna annualità;
- il valore dello stesso incrementato nella misura del:
 - 5 % con punteggio ISA pari a 10;
 - 10 % con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
 - 20 % con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
 - 30 % con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
 - 40 % con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
 - 50 % con punteggio ISA inferiore a 3.

L'aliquota dell'imposta sarà ricavata con i medesimi criteri visti nei paragrafi precedenti per i soggetti ISA.



In sostanza l'eventuale convenienza all'adesione al concordato deriva dal fatto di dichiarare per il 2024-2025 redditi superiori rispetto all'anno 2023.

Se i redditi dovessero essere superiori a quanto "accordato" con l'Agenzia delle Entrate, a seguito della proposta dell'Ufficio, su tale differenza non si pagherà alcunché.

Al fine di valutare la convenienza o meno dell'applicazione del concordato, vista la complessità della pratica e il tempo necessario alla predisposizione della stessa, si richiede ai gentili Clienti di comunicare allo Studio l'interesse a tale istituto e le previsioni di aumento di reddito nel biennio considerato (2024-2025) rispetto all'esercizio precedente, così da poter analizzare i singoli casi.

Cordiali saluti,

Studio Bacchin Berton & Associati